
Il condono tombale preclude il rimborso IVA

di [Commercialista Telematico](http://www.commercialistatelematico.com)

Pubblicato il 31 Luglio 2008

Con sentenza n. 14828 del 20 maggio 2008, dep. il 5 giugno 2008, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che al contribuente che abbia fatto ricorso alla sanatoria di cui all'art. 9 della legge 289/2002 è

preclusa ogni possibilità di ottenere rimborsi relativi alle annualità coinvolte

nella

sanatoria

stessa.

La sentenza emessa – di interesse per l'elevato contenzioso in atto - ci consente di affrontare nello specifico una problematica di estrema delicatezza e importanza per le aziende.

LA CORNICE DI RIFERIMENTO

Con l'art. 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, -

cd. Finanziaria 2003

(1) -, il legislatore aveva messo in campo *il re dei condoni: il tombale*, istituto che ha consentito ai contribuenti di chiudere la partita con il Fisco, per gli anni che vanno - generalmente - dal 1997 al 2002.

I soggetti interessati erano tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, indipendentemente dal tipo di reddito dichiarato e investiva tutte le imposte.

Sulla base di quanto disposto dal comma 10, dell'art. 9, il perfezionamento della definizione comportava, fra l'altro, la preclusione da ogni accertamento tributario, sia nei confronti del dichiarante sia dei soggetti coobbligati, limitatamente alle annualità ed ai tributi oggetto di condono.

Per effetto del comma 9, dell'art. 9 della cd. Finanziaria 2003, la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità d'imposta, rendeva definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate o all'applicabilità di esclusioni.

Inoltre, la dichiarazione di condono non modificava gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale, sia ai fini II.DD (art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73) che Iva (art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72), né l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, né costituiva titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

L'ULTIMA SENTENZA A SEZIONI UNITE

La sentenza della Cassazione che si annota - n. 14828 del 20 maggio 2008 (dep. il 5 giugno 2008) della Corte Cass., SS.UU. - nega il rimborso Iva nel caso in cui il contribuente abbia aderito al cd. condono tombale.

Con riferimento ad altre normative di definizione agevolata dei carichi fiscali (ma la situazione non è diversa per il caso disciplinato dalla disposizione in esame) la Corte di Cassazione ha avuto già modo

di rilevare - e le Sezioni Unite intendono confermare questo orientamento, condividendolo - che il condono "pone

il

contribuente di

fronte ad

una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro:

o coltivare la controversia nei modi ordinali, conseguendo, ove del caso,

i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere

~~quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto~~

Pagina 4

eventualmente

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com

Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

" (Cass. nn. 195 e 15635 del 2004; 3163 del 1997; 3273

del

1996).

Queste

conclusioni

hanno

poi

trovato conforme

applicazione

anche

con riferimento alla specifica fattispecie regolata dall'art. 9, della L. n.

289

del 2002, (v. Cass. nn. 3682 e 6504 del 2007 secondo le quali la presentazione della istanza di condono
"preclude al contribuente ogni

possibilità

di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi

ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il

contribuente

di

fronte

ad

una

libera

scelta

tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovvero sia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente

pagate, oppure

corrispondere quanto dovuto

per

la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria").

Pertanto, *"la motivazione della sentenza impugnata sul punto è*

incongrua,

Pagina 6

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com

essendo errata l'affermazione secondo la quale sarebbe irrilevante l'utilizzo
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

”.

Né rileva, per le Sezioni Unite della Cassazione, *“per la evidente diversità della questione,*

la

disposizione dell'ultimo periodo della L. n. 289 del

2002,

art

9,

comma

9

il

quale esclude che il condono abbia di per sé un effetto modificativo

soltanto

in ordine all'importo di eventuali rimborsi e crediti

derivanti

dalle

(ossia indicati nelle) dichiarazioni presentate dal contribuente, nel senso che

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com

il condono non impone al contribuente la rinuncia a crediti

”
.

Brevi riflessioni

La sentenza – definitivamente – chiude una lunga questione, che comunque già sembrava avviata a soluzione.

Infatti, già la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2701 del 5 febbraio 2008

(2) aveva affermato che costituisce principio consolidato, che consente l'accoglimento in camera di consiglio con ordinanza ex art. 375 e 380

bis c. p. c. del ricorso dell'Amministrazione e la

decisione

nel

merito

sfavorevole

al contribuente, l'affermazione secondo cui ogni condono pone

il

contribuente di fronte ad una libera

scelta

fra

trattamenti

distinti

e

che

non

si intersecano fra

loro: o coltivare

la

controversia

nei

modi

ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere

quanto dovuto per la definizione agevolata,

ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto

sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Pertanto, l'adesione del contribuente alle

sanatorie

fiscali

previste

dall'art. 9 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 è ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l'Irap che si assume indebitamente versata.

Infatti, la definizione *tombale* degli imponibili comporta la rinuncia

tacita alla richiesta di rimborso dell'Irap per i medesimi

anni

d'imposta

oggetto

di condono, con conseguente estinzione del giudizio promosso avverso il diniego di tale rimborso.

La Corte, nella citata ordinanza n. 2701 del 5 febbraio 2008, risponde

attraverso

il

richiamo

di

quanto enunciato, fra le altre, dalla sentenza

n. 3682

del

2007, la

quale

ha stabilito il principio secondo

cui

"in

tema

di

condono

fiscale

e

assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP)".

Il condono, infatti, è una libera scelta transattiva che ha dei *pro* e dei *contro* che il contribuente deve mettere sul piatto della bilancia.

Gianfranco Antico

31 Luglio 2008

NOTE

(1)

Come è noto, il D.L.n.282 del 24 dicembre 2002, convertito in legge 21 febbraio 2003, n.27 ha successivamente modificato l'impianto normativo originario dell'art.9 della legge n.289/02

(2)

La giurisprudenza della Cassazione è conforme fin dalla sentenza n. 3682 del 16 febbraio 2007. Nello stesso senso le ordinanze 2690 e 2691 del 5 febbraio 2008